

**OGGETTO: Annullamento in autotutela della procedura per l'affidamento del Servizio di Portierato e di Vigilanza armata e non armata per il comprensorio di Città della Scienza, Via Coroglio 57 e 104 (NA) – CIG B60502568B**

VISTO

- la determina a contrarre Prot. 2025.N343\_U\_AD\_2025-04-10, avente ad oggetto l'affidamento del **Servizio di Portierato e di Vigilanza armata e non armata per il comprensorio di Città della Scienza**, sito in Via Coroglio 57 e 104, CIG B60502568B;
- il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) ed in particolare l'art. 59, che riconosce la facoltà per la stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione o di revocare la gara, purché con adeguata motivazione;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare:
  - l'art. 21-nonies, relativo all'annullamento d'ufficio degli atti illegittimi entro un termine ragionevole;
  - l'art. 21-quinquies, relativo alla revoca di atti per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;

PREMESSO CHE

- nel corso delle attività di verifica e controllo sugli atti di gara si sono rilevate incongruenze nel capitolato speciale d'appalto e nel disciplinare di gara, tali da compromettere la regolarità della procedura e la parità di trattamento tra i concorrenti;
- tali criticità non possono essere sanate mediante una semplice comunicazione di rettifica, in quanto incidono su elementi essenziali della procedura;

CONSIDERATO CHE

- le incongruenze incidono direttamente su elementi essenziali della gara, determinando potenziale disparità di trattamento tra i concorrenti e invalidando la par condicio. Una modifica in corso di procedura configurerebbe una sostanziale alterazione della lex specialis, contraria ai principi di trasparenza e parità di trattamento stabiliti dagli articoli 3 e 30 del D.Lgs. 36/2023, nonché dalla giurisprudenza amministrativa;
- la prosecuzione della procedura di gara, a fronte delle criticità riscontrate, comporterebbe un rischio elevato di contenzioso e di annullamento in sede giurisdizionale, con conseguenti ritardi nell'affidamento e potenziale danno erariale;
- l'annullamento della procedura in corso non arreca pregiudizio ai partecipanti, i quali avranno la possibilità di concorrere alla nuova gara che sarà indetta sulla base di documenti corretti e conformi alla normativa vigente;
- l'annullamento si configura come esercizio legittimo del potere di autotutela della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990, finalizzato a tutelare l'interesse pubblico e garantire la regolarità della procedura;

RITENUTO

- necessario procedere all'annullamento della procedura in corso e alla contestuale revoca della determina a contrarre di cui sopra, predisponendo una nuova indizione di gara fondata su documenti aggiornati e privi di vizi, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza e parità di trattamento;

DISPONE

1. DI ANNULLARE, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990, la determina a contrarre Prot. 2025.N343\_U\_AD\_2025-04-10 e l'intera procedura di gara relativa all'affidamento del **Servizio di**

**Portierato e di Vigilanza armata e non armata per il comprensorio di Città della Scienza, Via Coroglio 57 e 104, CIG B60502568B;**

2. DI RINVIARE a successiva determinazione dirigenziale l'indizione di una nuova procedura di gara, che sarà fondata su documenti emendati e conformi alla normativa vigente;
3. DI COMUNICARE tempestivamente il presente provvedimento sulla piattaforma di e-procurement;
4. DI PUBBLICARE il presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, in conformità all'art. 29 del D.Lgs. 36/2023.

Il Presidente

*Riccardo Villari*